

SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITA'

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI

NELLA SEGNAURA ALLEGATA

REG PG/2020/788952

DEL 27/11/2020

Alla XXXX

INVIATO TRAMITE PEC

OGGETTO: Risposta a quesito in merito all'interpretazione dell'articolo 58, comma 3, della L.R. n. 24 del 2017.

1. Viene richiesto parere in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 58, comma 3¹, primo periodo, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24; in particolare, si chiede se la Regione debba o meno sottoscrivere anch'essa un accordo territoriale che preveda l'avvio di una procedura di variante agli strumenti di pianificazione territoriale XXX. Il quesito trae spunto da una iniziativa in corso nella quale XXXX e gli altri Comuni e/o Unioni interessati hanno concordato di stipulare un accordo di programma avente ad oggetto la realizzazione di un insediamento in variante alla pianificazione di area vasta vigente.

2. Occorre premettere che nella L.R. n. 24 del 2017 l'accordo territoriale è stato ricondotto primariamente alla sua funzione originaria di strumento negoziale tra pubbliche amministrazioni in materia di governo del territorio, *“per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*²; non presentando più la funzione anche di strumento attuativo delle previsioni del piano di area vasta, come prevedeva la L.R. n. 20 del 2000, all'art. 15, comma 2. **Nella nuova legge urbanistica regionale, la partecipazione ad un accordo territoriale è dunque sempre legata ad una scelta discrezionale del soggetto partecipante, e non consegue alla necessaria partecipazione ad un procedimento**, come invece avviene nel caso dell'iter approvativo di uno strumento urbanistico (o ai fini dell'esame della variante alla pianificazione che consegua da un procedimento unico o ad un accordo di programma), che, essendo un atto complesso, richiede la necessaria determinazione favorevole del livello istituzionale avente competenza territoriale più ampia.

¹ Nella richiesta di parere, viene richiamato più volte il comma 4, ma la disposizione riportata nel testo del quesito e le tematiche considerate si riferiscono al comma 3 della stessa disposizione.

² Questa è la definizione presente nell'art.15 della Legge n. 241 del 1990, che detta la disciplina quadro degli accordi di collaborazione tra amministrazioni, tra i quali si ascrive anche l'accordo territoriale previsto dalla legislazione urbanistica regionale (V. art. 58, comma 5, della L.R. n. 24 del 20017).

Inoltre, per affrontare le tematiche poste dal quesito, appare decisivo considerare che l'art. 58, comma 3, specifica che Regione, Città metropolitana di Bologna e Province (soggetti di area vasta) partecipano alla stipula di accordi territoriali **“ciascuno nell’ambito delle proprie competenze”**.

Si richiama in tal modo uno dei principi, innovatori della disciplina urbanistica, introdotti dalla legge regionale n. 24 del 2017, secondo il quale **ciascun livello istituzionale e ciascuno strumento di pianificazione “deve limitarsi a disciplinare esclusivamente le tematiche e gli oggetti che gli siano attribuiti dalla presente legge, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente” (art. 24, comma 1).**

In applicazione di tale principio, dunque, la Regione, può **discrezionalmente** impegnarsi con altri enti territoriali in merito a scelte pianificatorie o ai contenuti di una variante alla pianificazione territoriale unicamente **nel caso in cui dette scelte o varianti attengano a tematiche territoriali rientranti nell’ambito di competenza della Regione**, come definito dalla medesima L.R. n. 24 del 2017 o da altre disposizioni legislative statali o regionali.

A riprova di tale necessario criterio di competenza, l'ultimo periodo dell'articolo 58, comma 3, regola le procedure interne regionali che devono essere seguite affinché il legale rappresentante possa sottoscrivere un accordo territoriale che impegni la Regione all'avvio di una procedura di variante ad un piano o atto regionale, di competenza dell'Assemblea legislativa regionale³.

Inoltre, sempre a conferma che l'unico criterio da porre alla base della partecipazione regionale agli accordi territoriali è quello di competenza, occorre considerare quanto previsto:

- dall'articolo 40, comma 4, della L.R. n. 24 del 2017, secondo cui la Giunta regionale “promuove” la sottoscrizione di un accordo territoriale con la Città metropolitana di Bologna per assicurare *“l’integrazione ed il coordinamento tra le previsioni del PTR ed i contenuti del PTM”*;
- dall'art. 41, comma 2, che prevede che la Città metropolitana di Bologna, prima dell'approvazione del PTM “propone” alla Regione la stipula di *“un accordo territoriale che sancisca la condivisione delle politiche territoriali metropolitane e la loro piena coerenza rispetto al quadro generale di assetto del territorio regionale stabilito dal PTR”*.

In entrambi i casi, infatti, l'accordo vede la necessaria partecipazione di Regione e Città metropolitana di Bologna, in quanto la legge regionale qualifica di primario interesse, per entrambi i livelli istituzionali, la ricerca di un pieno coordinamento delle politiche territoriali perseguite.

Muovendo da tali considerazioni, appare dunque chiara la ragione per la quale il legislatore prevede che ciascun Ente di livello sovracomunale “partecipi” ad accordi che prevedano l'avvio di procedure di variante di propria competenza: un accordo territoriale che abbia ad oggetto l'avvio formale delle procedure di variante non è ipotizzabile senza l'effettiva partecipazione

dell'ente cui compete la tematica oggetto dell'accordo; così come appare evidente la ragione per la quale Regione e Città metropolitana devono promuovere e partecipare ad accordi che sanciscano la piena condivisione dei contenuti generali dei loro strumenti, definita dalla legge un obiettivo primario delle politiche di governo del territorio a scala sovracomunale.

In conclusione, per tornare al quesito posto, la Regione non è tenuta a partecipare a tutti gli accordi territoriali che “*definiscano scelte strategiche di rilievo sovracomunale*” o che concordino i contenuti di varianti agli strumenti di pianificazione metropolitana (o di area vasta); bensì può valutare discrezionalmente di partecipare alla stipula di accordi che attengano alla definizione di interessi rientranti nella propria sfera istituzionale e territoriale di competenza. In ragione del medesimo principio di competenza, la Regione non può che essere protagonista primario di accordi che abbiano ad oggetto la variazione dei propri piani territoriali, così come deve promuovere assieme alla Città metropolitana di Bologna la ricerca di una piena condivisione delle scelte strategiche degli strumenti di pianificazione di entrambi i livelli istituzionali, in quanto detto risultato costituisce un obiettivo imprescindibile del governo del territorio sancito dalla legge regionale.

Distinti saluti

Dott. Giovanni Santangelo

Firmata digitalmente

GS

³ In tale caso, l'espressione dell'assenso preliminare sulla proposta di variante, necessaria per l'avvio delle procedure approvative, deve essere preceduto da una determinazione della Giunta regionale previo parere della Commissione assembleare competente (art. 58, comma 3, secondo periodo).